

Regione Campania
Il Commissario ad Acta
per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del SSR della regione Campania
Il Commissario ad acta dr Joseph Polimeni
Il sub Commissario Dr Claudio D'Amario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11/12/2015)

DECRETO N. 40 DEL 15/4/2016

Oggetto: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per Residenza Sanitaria Psichiatrica e Centro Diurno Psichiatrico "integrazioni Cooperativa Sociale Onlus" dell'A.S.L. Napoli 2 Nord.

PREMESSO:

- a) che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;
- b) che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20/03/2007 ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";
- c) che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- d) che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso, secondo Programmi Operativi di cui all'art. 1, comma 88 della legge n.191 del 2009;
- e) che con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2009, 3 marzo 2011, 20 marzo 2012, 29 ottobre 2013 è stato disposto l'avvicendamento nelle funzioni di sub-commissario ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta della Regione Campania:

VISTI gli esiti delle elezioni amministrative regionali dello scorso 31 maggio 2015;

VISTI i commi nn.569 e 570 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" con cui – in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014 – 2016 – è stato previsto che "La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' incompatibile

con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con la quale il dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R della Campania e con il quale il Dott. Claudio D'Amario è stato nominato Sub Commissario ad Acta; ;

VISTO l'acta prioritario "vi corretta conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali";

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

- il comma 237-quater con il quale è disposto che, in relazione all'accreditamento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
- il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
- il comma 237-duodecies che disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accreditamento definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;
- il decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 con il quale sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l'accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 90 del 9/8/2012 come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 con il quale sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;
- il DCA n. 91 del 9/8/2012 con il quale, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- il DCA n. 151 del 28/12/2012 con il quale il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;
- il DCA n. 49 del 30/5/2013 con il quale è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli allegati ai già citati decreti commissariali n.91/2012 e n. 151/2012, demandando alle

- AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo:
- che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
- il DCA n. 73 del 21/6/2013 con il quale all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;

VISTA: la domanda per il rilascio dell'accreditamento definitivo, avanzata su piattaforma Soresa da Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus ID ST04576 per la struttura denominata Kairos STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA con sede in Via PIO XII, 129 – Casoria quale Residenza psichiatrica SIR in regime residenziale per n. 20 posti letto, nonché la successiva contraddistinta dall'ID ST04577 per la struttura denominata AGORA' CENTRO DIURNO PSICHIATRICO con sede in Via PIO XII, 129 – Casoria quale Residenza psichiatrica SIR in regime semiresidenziale per n. 20 posti.

CONSIDERATO:

- a. che con Sentenza n. 2421 del 25.3.2015 della I^ Sez. del TAR Campania, divenuta giudicato, con la quale in accoglimento del ricorso promosso dalla Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus c/ la Struttura Commissariale per l'attuazione del Piano di rientro del settore Sanitario e la Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, veniva annullato il provvedimento del Sub Commissario ad Acta n. 610/C del 4.2.2014 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di accreditamento istituzionale proposta dalla ricorrente e contestualmente imponeva all'Amministrazione di rinnovare parzialmente il procedimento conformandosi ai principi contenuti in essa sentenza interpretativa delle norme regolanti in Regione Campania l'accreditamento istituzionale ed in particolare la portata del richiamo conenuto nell'art. 1, comma 237 quater della L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii.
- b. che con nota della Struttura Commissariale Sub Commissario ad Acta prot. n. 2169/C del 27.5.2015 con la quale alla luce delle determinazioni e degli indirizzi contenuti nella precitata sentenza e delle statuizioni in essa contenuta, nonché dell'indirizzo più recente assunto con i DD.C.A. per le strutture sanitarie che comunque risultavano in provvisorio accreditamento pur non potendo far valere una convenzione ex art. 6, comma 6 della L. 724/94 - ci si è comunque orientati al rilascio degli accreditamenti istituzionali, è stato richiesto al Commissario Staordinario dell'ASL NA 2 Nord di rideterminarsi in merito alle istanze avanzate dalla Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus ST04576 e ST04577.

DATO ATTO che:

a. il Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord ha trasmesso i seguenti atti deliberativi all'esito di domande per il rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo da parte della struttura socio sanitaria privata che eroga l'attività di residenza sanitaria psichiatrica - SIR:

DENOMINAZIONE	<u>P.IVA</u> C.F.	SEDE OPERATIVA	SEDE LEGALE	ISTANZA SORESA	DELIB. ASL
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus	3204041218	Via PIO XII, 129 - Casoria	IDEM	ST04576	118/2016
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus	3204041218	Via PIO XII, 129 - Casoria	IDEM	ST04577	126/2016 437/2016

b. in particolare, le istanze presentate dalle suddette strutture si riassumono nei termini riportati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE	ISTANZA SORESA	TIPOLOGIA ISTANZA
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus per Kairos Struttura Residenziale Psichiatrica	ST04576	Residenza Sanitaria Psichiatrica SIR
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus per Agorà Centro Diurno Psichiatrico	ST04577	Residenza Sanitaria Psichiatrica SIR – Centro Diurno Psichiatrico

c. con dette deliberazioni, il Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 2 Nord ha preso atto delle relazioni finali motivate del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale che certificano l'ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale ed il possesso di tutti i requisiti e condizioni previsti dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale ed ha attestato all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti di competenza, l'accreditabilità delle strutture sanitarie come riportato nella seguente tabella:

		POSTI LETTO		CLASSE
DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	Residenzi ali	Semiresid enz.	
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus per Kairos Struttura Residenziale Psichiatrica	Residenza Sanitaria Psichiatrica SIR	20	0	3
Integrazione Cooperativa Sociale Onlus per Agorà Centro Diurno Psichiatrico		0	20	3

VISTO il DCA n. 108 del 10.10.2014 avente ad oggetto "Adeguamento programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali" che, all'azione 14.4.7, definisce il fabbisogno di posti letto in Strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali;

ASL NA2 Nord	POSTI LETTO STRUTT	URE PSICHIATRICHE SIR E	
	C.D.		
	S.I.R.	C.D.	
	52 *	33 *	

^{*} fabbisogno residuo al netto dei posti letto risultanti attivi da ricognizione aziendale aggiornata

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato :

 è disposto l'accreditamento istituzionale definitivo della Residenza Sanitaria Psichiatrica SIR e Centro Diurno Psichiatrico per le attività svolte presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco di ciascuna indicata:

		POSTI LETTO		CLASSE
	ATTIVITA'	Residenzial	Semiresi	
DENOMINAZIONE		i	denz.	
Integrazione Cooperativa Sociale	Residenza Sanitaria Psichiatrica			
Onlus per Kairos Struttura	SIR	20	0	3
Residenziale Psichiatrica				

1	Integrazione Cooperativa Sociale Onlus per Agorà Centro Diurno Psichiatrico	Residenza Sanitaria Psichiatrica SIR – Centro Diurno Psichiatrico	0	20	3	
					i	

2. di stabilire:

- che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
- che in attuazione dell'art. 1, comma 237-octodecies, della L.R. n. 4/2011 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord stipula contratti con oneri a carico del S.S.R. a partire dal 1° agosto 2016 e che la relativa copertura finanziaria sarà individuata con successivo provvedimento;
- che l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale definito dal decreto commissariale n. 108 del 10.10.2014, come indicato in premessa;
- che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
- che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
- che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
- di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
- 4. di stabilire altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
- 5. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL Napoli 2 Nord territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate:
- 6. di trasmettere il presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al BURC per la immediata pubblicazione nonché per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

II Responsabile P.O. Avv. Lucio Podda

Il Responsabile P.O.

Pottssa M. Rosaria Canzanella

Il Dirigente UDD Interventi Socio Sanitari Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Direttore Generale/della Tutela della Salute e C.S.S. Avv. Antonio Postiglione

Il Sub Commissario ad Acta Dr. Claudio D'Amario

Il Commissario ad Acta Dr. Joseph Folimeni